

(N. 245)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MURMURA, FIMOGNARI, MASCARO
e CONDORELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1983

Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1982, n. 590,
recante istituzione di nuove università

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si propone per l'approvazione introduce alcuni emendamenti alla legge 14 agosto 1982, n. 590, allo scopo di correggere un errore riscontrato, sanandone i conseguenti inconvenienti.

In particolare, con l'articolo 1 si intende modificare la dizione « alle dipendenze dell'Università o dell'Istituto di cui al primo comma » contenuta nel quinto comma dell'articolo 28.

L'erroneità di essa è evidente, ove si consideri che personale appartenente a Consorzi e che chiede di transitare nei ruoli dell'Amministrazione universitaria non può avere prestato servizio alle dipendenze dell'Università o dell'Istituto.

Esso era legato da un rapporto organico d'impiego all'Ente di appartenenza, che lo adibiva alle varie mansioni necessarie per l'attuazione dei corsi accademici da esso stesso gestiti.

In Catanzaro si ebbe, prima, un Consorzio per la libera Università, i cui corsi accademici, come risulta dalla relazione Mezzapesa alla 7^a Commissione del Senato in data 12 marzo 1981, già funzionavano da 8 anni a tale data.

Detto Consorzio fu, poi, trasformato, in data 18 gennaio 1979, in Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari, il quale, giusta l'articolo 2 delle norme transitorie dello statuto, assorbì il personale, riconoscendogli l'anzianità già acquisita.

Il nuovo Consorzio continuò a gestire i liberi corsi accademici, che, successivamente, a partire dall'anno accademico 1981-82, furono trasformati in strutture ausiliarie didattiche decentrate, ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari provvedeva, ai sensi delle convenzioni rispettivamente

stipulate con le Università di Napoli e di Messina, all'espletamento di tutti i servizi necessari al funzionamento dei corsi accademici con proprio personale.

Quindi, senza soluzione di continuità, lo stesso personale, restando sempre alle dipendenze del Consorzio come trasformato, espletò mansioni presso i corsi accademici liberi e, poi, statali.

A tale personale, quindi, non possono riconoscersi tutte le anzianità di servizio prestate alle dipendenze dei due Consorzi, dei quali il secondo assorbì il primo con tutto il personale e le sue pendenze finanziarie.

In riconoscimento di questa situazione, la 7^a Commissione del Senato approvò un emendamento, proposto dal sottosegretario Zito, per l'estensione al personale non docente dei Consorzi universitari di Reggio e di Catanzaro delle norme dettate per l'università del Molise (verbale della seduta del 4 marzo 1982, pag. 9).

Senonchè in sede di stesura del testo approvato dalla Commissione, ci si dimenticò dell'avvenuta approvazione di detto emendamento e, mentre per l'Università del Molise rimase ferma la norma (articolo 24, ottavo comma): « Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'Ente morale... è riconosciuto », per l'Università di Reggio fu erroneamente scritto: « il servizio prestato presso le Università e l'Istituto ».

C'è da considerare, infine, che risulta dalla legge che a tutto il personale transitato dalle varie sedi si è riconosciuta l'anzianità già acquisita presso gli enti di appartenenza e che libere università non riconosciute sono state trattate alla stregua di quelle riconosciute, tanto è vero che si sono convalidati gli esami già sostenuti dagli studenti.

Il personale, quindi, proveniente dai vari Enti richiamati nella stessa legge n. 590 deve essere messo sullo stesso piano con il riconoscimento per tutti i dipendenti transitati delle intere anzianità già raggiunte.

Una diversa soluzione importerebbe violazione all'articolo 3 della Costituzione creandosi discriminazioni:

a) fra i dipendenti delle varie nuove sedi, dato che per Verona (articolo 33, ottavo comma in relazione al sesto) e per Brescia (articolo 19, ottavo comma in relazione al sesto) al personale transitato si riconosce il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'Ente di appartenenza e non dell'Università;

b) fra i dipendenti di ruolo e non di ruolo, con una assurda preferenza per questi ultimi, ai quali il settimo comma dell'articolo 33 riconosce tutto il periodo di servizio prestato antecedentemente al 1° novembre 1981 senza ulteriore specificazione e limitazione.

Con l'articolo 2 si propone la proroga per l'esercizio della opzione per l'amministrazione universitaria prevista dall'articolo 28, terzo comma.

Questo, perchè l'errore contenuto nella legge, sopra rilevato, ha impedito ad alcuni dipendenti di esercitare il diritto di transitare nei ruoli dell'amministrazione universitaria, per non incorrere nel pericolo di perdere l'anzianità già acquisita. La modifica di questa norma *ex* articolo 1 comporta la eliminazione dell'effetto lesivo già prodotto. D'altra parte, è nell'interesse dell'amministrazione universitaria acquisire personale esperto, date le vacanze nei ruoli delle nuove università che impediscono il regolare funzionamento dei servizi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il quinto comma dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1982, n. 590, è sostituito dal seguente:

« Al personale, inquadrato ai sensi dei commi terzo e quarto, è riconosciuta l'anzianità acquisita presso gli enti di provenienza sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, sia ai fini dell'indennità di buonuscita, a norma delle disposizioni di leggi vigenti ».

Art. 2.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 28 per la presentazione delle domande di passaggio nei ruoli del personale non insegnante dell'università statale è prorogato fino al trentesimo giorno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.